



N. 1387

Errata corrige

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI)
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 2014

Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia

L'Analisi tecnico-normativa e l'Analisi dell'impatto della regolazione, relative al decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2014 e si intendono inserite nell'A.S. 1387 dopo la Relazione tecnica, da pagina 36.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Schema di decreto legge recante avvalimento di soggetti terzi per l'attività di vigilanza bancaria ai fini della valutazione approfondita prevista dall'articolo 33, comma 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità di intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'avvio del Meccanismo di Vigilanza Unico e la conseguente assunzione da parte della Banca Centrale Europea, dal prossimo novembre, dei compiti di vigilanza previsti dal Regolamento UE n. 1024 del 2013 sono preceduti dall'esercizio di valutazione approfondita previsto dall'art. 33, par. 4, dello stesso Regolamento. L'esercizio rappresenta un elemento essenziale per l'avvio del Meccanismo di Vigilanza Unico, poiché è volto a fornire alla Banca Centrale Europea un quadro certo e uniforme sulla situazione delle banche che saranno assoggettate alla sua supervisione diretta; nell'esercizio saranno coinvolti 15 gruppi bancari italiani. Esso si compone di 3 fasi: a) un'analisi preliminare dei rischi; b) un esame della qualità degli attivi bancari; c) uno stress test. I suoi risultati potranno condurre all'adozione di misure correttive da parte delle banche volte a rafforzarne la stabilità.

L'esercizio, condotto dalla BCE, si avvale anche delle informazioni che le singole Autorità nazionali devono fornire; per l'Italia, la Banca d'Italia. Al fine di assicurare uniformità di comportamento e uguale profondità di analisi nei diversi Paesi, nell'ottobre 2013 la BCE ha – tra l'altro – richiesto che le singole Autorità nazionali siano coadiuvate da soggetti terzi sia per le verifiche a distanza sia per gli accessi ispettivi previsti (cfr. la Nota della BCE del 23 ottobre 2013).

La norma proposta adegua l'ordinamento nazionale per consentire alla Banca d'Italia di effettuare le operazioni previste nel contesto della valutazione approfondita condotta dalla BCE.

L'intervento è coerente con il programma di governo considerato che è propedeutico all'avvio dell'operatività del Meccanismo di Vigilanza Unico, nell'ambito dell'Unione Bancaria.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'articolo 5 del Testo Unico Bancario di cui al d.lgs. n. 385 del 1993 prevede le autorità creditizie (CICR, MEF e Banca d'Italia) esercitano i poteri di vigilanza a essi attribuiti e i poteri di vigilanza rilevanti ai fini del provvedimento in esame sono attribuiti alla sola Banca d'Italia dagli articoli 51, 54, 66 e 68, TUB. I poteri di vigilanza informativa e ispettiva consentono alla Banca d'Italia di acquisire una messe di dati riservati la cui diffusione potrebbe comportare danni alle banche interessate, così come pericolo per la stabilità finanziaria e pregiudizio per il pubblico risparmio. Per questo motivo non solo l'attività è riservata alla Banca d'Italia, ma le notizie da questa acquisite sono coperte dal segreto d'ufficio, a meno di eccezioni previste dalla legge, ai sensi dell'art. 7, TUB. Dal combinato di posto delle richiamate norme discende che allo stato non è consentito alla Banca d'Italia di avvalersi di soggetti terzi nell'esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'intervento normativo prevede che, ai fini dell'esercizio di valutazione approfondita condotto dalla BCE, la Banca d'Italia possa avvalersi di soggetti terzi anche per l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 51, 54, 66 e 68 del Testo Unico Bancario: il riferimento è, in particolare, ai poteri di vigilanza informativa e ispettiva sulle banche e sui gruppi bancari attribuiti alla Banca d'Italia.

Inoltre si prevede che tutte le notizie, le informazioni e di dati di cui tali soggetti terzi vengano in possesso in ragione del loro coinvolgimento nell'esercizio di valutazione approfondita siano coperti da segreto d'ufficio e che tali soggetti abbiano l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità riscontrate. Queste disposizioni ricalcano le disposizioni sul segreto d'ufficio previste dall'art. 7 del Testo Unico Bancario con riferimento ai dati in possesso della Banca d'Italia, in ragione della sua attività di vigilanza, e ai dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza; essi sono volti ad assicurare che i soggetti terzi coinvolti nell'esercizio di valutazione approfondita siano assoggettati a disposizioni equivalenti, e che pertanto le informazioni, notizie e dati in loro possesso godano del medesimo livello di riservatezza.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento normativo è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, e, in particolare, all'area euro.

Dati i tempi programmati dalla BCE per lo svolgimento dell'esercizio di valutazione approfondita, l'intervento riveste carattere di estrema urgenza. In particolare, a fronte della necessità che l'esercizio sia concluso prima del 4 novembre prossimo (data dalla quale la BCE comincerà ad esercitare le funzioni di supervisione), la prima fase (analisi preliminare dei rischi) è stata già ultimata ed è in corso di svolgimento la seconda (esame della qualità degli attivi). In relazione a questa seconda fase l'attività di verifica, che comprende le attività in cui sono coinvolti i soggetti terzi e tale da comportare la condivisione di informazioni confidenziali, deve avere inizio entro il mese di marzo (cfr la nota della BCE del 3 febbraio 2014). La BCE verifica nel continuo il rispetto dei tempi, anche dandone pubblica informazione.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento rientra nelle materie di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett.e) della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma della Costituzione.*

L'intervento normativo non contrasta con i principi richiamati dall'art. 118 della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

Il decreto legge ha ad oggetto materie non suscettibili di delegificazione né di applicazione di strumenti di semplificazione normativa.

La disciplina del Testo Unico Bancario sopra richiamata non permette alla Banca d'Italia di avvalersi di soggetti terzi nell'esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti: non sarebbe in alcun modo consentito alla Banca d'Italia derogarvi, se non in base a norma di legge abilitativa come quella contenuta nel provvedimento in esame.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto dell'intervento regolatore.

PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il ricorso ad esperti esterni da parte della Banca d'Italia è richiesto dalla BCE ai fini dell'espletamento delle verifiche richieste nell'ambito della valutazione approfondita ai sensi dell'articolo 33, par. 4 del regolamento (UE) n. 102472013 ed è quindi necessario adeguare l'ordinamento al fine di consentire alla Banca d'Italia di avvalersene.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non contrasta con gli obblighi internazionali.

- 13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee in ordine alle medesime o ad analoghe materie.

- 14) *Eventuali indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

La valutazione approfondita riguarda tutti gli Stati membri dell'area euro al quale sono state rivolte dalla BCE le medesime richieste quanto all'avvalimento di soggetto terzi ai fini delle attività richieste dalla valutazione approfondita.

PARTE III) Elementi di qualità sistemica e redazionale del testo.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

L'intervento normativo non prevede nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni della normativa.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Nell'intervento normativo non è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si ravvisano disposizioni aventi effetti abrogativi, anche impliciti, rispetto alla normativa vigente.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

L'intervento normativo consente una deroga, limitata alla sola valutazione approfondita di cui all'articolo 33, par. 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013, agli articoli 7, 51, 54, 66 e 68 del Testo Unico Bancario

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il provvedimento normativo non richiede disposizioni di attuazione né del MEF né della Banca d'Italia.

Banca d'Italia procederà alla selezione dei consulenti, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica ad essa applicabili, e alla stipula dei relativi contratti.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

La questione oggetto dell'intervento normativo non richiede analisi ed elaborazioni statistiche.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

Titolo: Schema di decreto legge recante avvalimento di soggetti terzi per l'attività di vigilanza bancaria ai fini della valutazione approfondita prevista dall'articolo 33, comma 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

L'avvio del Meccanismo di Vigilanza Unico e la conseguente assunzione da parte della Banca Centrale Europea, dal prossimo novembre, dei compiti di vigilanza previsti dal Regolamento UE n. 1024 del 2013 sono preceduti dall'esercizio di valutazione approfondita previsto dall'art. 33, par. 4, dello stesso Regolamento. L'esercizio rappresenta un elemento essenziale per l'avvio del Meccanismo di Vigilanza Unico, poiché è volto a fornire alla Banca Centrale Europea un quadro certo e uniforme sulla situazione delle banche che saranno assoggettate alla sua supervisione diretta; nell'esercizio saranno coinvolti 15 gruppi bancari italiani. Esso si compone di 3 fasi: a) un'analisi preliminare dei rischi; b) un esame della qualità degli attivi bancari; c) uno stress test. I suoi risultati potranno condurre all'adozione di misure correttive da parte delle banche volte a rafforzarne la stabilità.

L'esercizio, condotto dalla BCE, si avvale anche delle informazioni che le singole Autorità nazionali devono fornire; per l'Italia, la Banca d'Italia. Al fine di assicurare uniformità di comportamento e uguale profondità di analisi nei diversi Paesi, nell'ottobre 2013 la BCE ha – tra l'altro – imposto, in base ai poteri ad essa assegnati dal medesimo regolamento UE n. 1024/2013, che le singole Autorità nazionali siano coadiuvate da soggetti terzi sia per le verifiche a distanza sia per gli accessi ispettivi previsti (cfr. la Nota della BCE del 23 ottobre 2013).

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

La legislazione italiana allo stato non permette alla Banca d'Italia di avvalersi di soggetti terzi nell'esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti; appaiono inoltre ostative le disposizioni sul segreto d'ufficio previste dall'art. 7 del Testo Unico Bancario di cui al d.lgs. n. 385 del 1993.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

La norma proposta rimuove gli ostacoli sopra rappresentati per consentire alla Banca d'Italia di effettuare le operazioni previste nel contesto della valutazione approfondita condotta dalla BCE.

Atti parlamentari

- 36-septies -

Senato della Repubblica - N. 1387

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C) *Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.*

Il provvedimento, di carattere ordinamentale, raggiunge i suoi obiettivi con la rimozione di ostacoli all'avvalimento di soggetti terzi da parte della Banca d'Italia e l'avvalimento effettivo.

D) *Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

Il decreto legge contiene una norma abilitativa a favore della Banca d'Italia, il cui ambito di efficacia è circoscritto all'esercizio di valutazione di cui all'articolo 33, par. 4 del Regolamento n. 1024/2013.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

In considerazione del limitato contenuto dell'intervento normativo non è necessaria alcuna procedura di consultazione. Il testo è stato definito a seguito di una articolata interlocuzione con la Banca d'Italia.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione zero non è perseguibile visto che la legislazione italiana allo stato non permette alla Banca d'Italia di avvalersi di soggetti terzi nell'esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti, avendo anche riguardo le disposizioni sul segreto d'ufficio previste dall'art. 7 del Testo Unico Bancario di cui al d.lgs. n. 385 del 1993.

Il ricorso ad esperti esterni da parte della Banca d'Italia è richiesto dalla BCE ai fini dell'espletamento delle verifiche richieste nell'ambito della valutazione approfondita ed è quindi necessario adeguare l'ordinamento al fine di consentire alla Banca d'Italia di avvalersene.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Poiché le norme rilevanti da disapplicare hanno rango primario non sono perseguibili opzioni alternative. Considerati gli obiettivi del provvedimento, questo è stato limitato al minimo indispensabile, tenuto anche conto dell'ampia latitudine dell'indipendenza riconosciuta alla Banca d'Italia dall'ordinamento nazionale e dai Trattati europei.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) *Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.*

I vantaggi del provvedimento coincidono con i suoi obiettivi, cioè la rimozione degli ostacoli all'avvalimento di soggetti terzi da parte della Banca d'Italia, consentendole quindi di adempiere agli obblighi nei confronti della BCE. Lo svantaggio dell'intervento regolatore consiste nell'allargamento della platea dei soggetti che avranno accesso a informazioni di vigilanza con

possibile aumento dei rischi di diffusione all'esterno; il concreto avvalimento di soggetti terzi da parte della Banca d'Italia comporterà in capo a questa l'assunzione di oneri finanziari e organizzativi.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

L'intervento proposto non è suscettibile di produrre effetti sulle micro, piccole e medie imprese.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

L'intervento regolatore non prevede l'introduzione di nuovi oneri informativi o l'eliminazione di oneri rispetto a quanto previsto nel sistema vigente. Si ipotizza che la Banca d'Italia imporrà nei contratti che stipulerà con i consulenti l'adozione da parte di questi di specifiche modalità organizzative, in linea con quelle richieste per situazioni analoghe, per evitare la diffusione delle informazioni di vigilanza di cui questi vengano a conoscenza in ragione della prestazione del servizio.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

L'intervento normativo si limita ad autorizzare Banca d'Italia ad avvalersi di esperti esterni per l'attività di vigilanza e regolamenta il regime di riservatezza delle informazioni stesse.

Non vi sono oneri finanziari direttamente rivenienti dal provvedimento. Gli oneri finanziari che deriveranno dall'avvalimento di soggetti terzi da parte della Banca d'Italia sono qualificabili come oneri per l'adeguamento ad obblighi rivenienti dall'appartenenza all'Unione europea e in ottemperanza a quanto richiesto dal Regolamento sul Sistema di Supervisione Unico (Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013) e dai conseguenti atti adottati dalla BCE e saranno interamente sopportati dalla Banca d'Italia.

Si ricorda, a tal proposito che ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFEU nonché dell'articolo 4, comma 1 del decreto legge 133/2013 convertito nella legge n. 5 del 2014 la Banca d'Italia ha un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria.

Il provvedimento non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Tale sezione non è applicabile in quanto l'intervento regolatorio non è suscettibile di avere alcun impatto sulla concorrenza tra le imprese.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione*A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.*

Il provvedimento normativo non richiede disposizioni di attuazione né del MEF né della Banca d'Italia.

Banca d'Italia potrà avvalersi dei soggetti terzi per le attività di verifica richieste dalla BCE, procedendo alla selezione dei consulenti e alla stipula dei relativi contratti.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento).

Non sono previste forme particolari di pubblicazione.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

L'intervento normativo si limita ad autorizzare Banca d'Italia ad avvalersi di esperti esterni per l'attività di vigilanza e regola il regime di riservatezza delle informazioni stesse. Banca d'Italia è responsabile per la selezione dei consulenti e la stipula dei relativi contratti, e per ogni aspetto concernente il corretto adempimento da parte dei soggetti terzi delle obbligazioni assunte.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

L'intervento regolatore non prevede l'introduzione di meccanismi di revisione.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Effettivo espletamento di modalità per l'avvalimento e rispetto da parte dei consulenti degli obblighi di riservatezza assunti.

Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee

Il provvedimento normativo in esame non rientra tra quelli per i quali la Sezione è introdotta.

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

